

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 80 del 5 febbraio 2021.

“Approvazione disegno di legge: 'Legge di stabilità regionale 2021/2023’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTA la legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, ed, in particolare, l'art. 11;

VISTA la legge regionale 5 marzo 2020, n. 7: “Disposizioni in materia di

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

variazioni di bilancio”;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;

VISTA la legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021.

Disposizioni finanziarie varie”, che autorizza il Governo della Regione, ai

sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive

modificazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al

medesimo decreto legislativo n.118/2011, ad esercitare provvisoriamente,

fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio

annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2021, e comunque non oltre

il 28 febbraio 2021, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno

2021 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio

2020/2022, di cui alla legge regionale 12 maggio 2020, n. 10 e successive

modificazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della

presente legge;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 79 di data odierna recante:

“Approvazione disegno di legge: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023’”;

VISTA la nota prot. n. 826 del 4 febbraio 2021 con la quale l'Assessore

regionale per l'economia trasmette, tra l'altro, il disegno di legge: 'Legge di stabilità regionale 2021/2023';

SU proposta dell'Assessore regionale per l'economia,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il disegno di legge: “Legge di

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

stabilità regionale 2021/2023” nel testo che, unitamente alla relazione,
costituisce allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

AM

REPUBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Il Vicepresidente

Assessore dell'Economia

Cor

Palermo, 4-2-21
N° prot. 826

Oggetto: Bilancio della Regione per il triennio 2021-2023 - legge di stabilità regionale del 2021.

Alla Segreteria di Giunta

E p.c. Al Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro

Per l'approvazione da parte della Giunta regionale di Governo, si allegano lo schema di disegno di legge del bilancio regionale per il triennio 2021 - 2023 e della legge di stabilità regionale 2021.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA
Segreteria della Giunta Regionale
04 FEB. 2021
PROT. N. 413

L'Assessore dell'Economia
Giuseppe Armano

4/2/2021

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente della Regione
(Musumeci)

su proposta dell'Assessore per l'Economia
(Armao)

Legge di stabilità regionale 2021-2023

termine, stabilito nel decreto assessoriale disposto per la loro occupazione temporanea, i medesimi terreni rientrano direttamente nella disponibilità dei loro legittimi proprietari, senza alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale".

4. All'art. 26, comma 3, della L.R. 6 aprile 1996, n. 16 sono aggiunte le parole "ed in ogni caso cessa allo scadere del termine di cui al precedente comma 2".

Art. 27

Interventi per la Caccia e Caccia di selezione

1. Ai soggetti che hanno pagato la tassa di concessione governativa regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio per l'anno 2020 è concessa una riduzione del 50% della medesima tassa per l'esercizio 2021 relativamente al calendario venatorio 2021-2022.
2. Il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale 01 settembre 1997, n. 33 è abrogato e sul territorio regionale la caccia di selezione agli ungulati è esercitata sia in conformità all'art. 18, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ss.mm.ii., sia in conformità all'art. 11 quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, disciplina con proprio decreto le modalità di svolgimento della "caccia di selezione" che potrà essere effettuata soltanto dai "cacciatori di selezione".
4. Il riconoscimento della figura del "cacciatore di selezione" è condizionato dal valido possesso del "porto di fucile" e da un apposito attestato rilasciato a seguito del superamento di uno specifico esame svolto innanzi alla Commissione nominata dall'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Art. 28

Mantenimento in servizio personale dirigenziale

1. Al fine di assicurare continuità alle attività amministrative e tecniche previste da programmi operativi, fondi strutturali ed altre fonti nazionali e comunitarie di finanziamento, il personale in servizio con incarichi dirigenziali nei relativi uffici può chiedere, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di essere autorizzato al trattamento in servizio retribuito nelle mansioni per non più di due anni e non oltre il compimento del settantesimo anno di età.
2. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal Dipartimento regionale della Funzione pubblica e si applica esclusivamente ai dirigenti in servizio effettivo presso gli uffici e dipartimenti regionali coinvolti nelle attività di cui al comma 1, che raggiunga i requisiti per il collocamento in quiescenza per motivi di età entro l'anno 2021.
3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 29

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8

1. Il comma 9 dell'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 è sostituito dal seguente:
"9. I beni immobili già facenti parte del patrimonio dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale sono alienati dai liquidatori dei singoli Consorzi ASI mediante procedure di evidenza pubblica ed i